

## Delibera n° 2191

Estratto del processo verbale della seduta del  
**18 novembre 2016**

**oggetto:**

L 482/1999, ART 9 E ART 15 "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE". PROGRAMMA PER IL RIPARTO DELLO STANZIAMENTO DEI FONDI STATALI - ESERCIZIO 2016 A SOSTEGNO DI INTERVENTI FINALIZZATI A RENDERE EFFETTIVO L'USO ORALE E SCRITTO DELLE LINGUE AMMESSE A TUTELA NEGLI UFFICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	Presidente	presente
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	Vice Presidente	presente
<b>Loredana PANARITI</b>	Assessore	presente
<b>Paolo PANONTIN</b>	Assessore	presente
<b>Francesco PERONI</b>	Assessore	presente
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	Assessore	presente
<b>Cristiano SHAURLI</b>	Assessore	assente
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	Assessore	presente
<b>Gianni TORRENTI</b>	Assessore	presente
<b>Sara VITO</b>	Assessore	presente

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**VISTA** la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, e in particolare, gli articoli 9 e 15 della legge in parola, che prevedono l'introduzione dell'uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle Amministrazioni pubbliche. Nel Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge, sono queste le lingue delle popolazioni germaniche, slovene e di quelle parlanti il friulano.

**VISTO** il Decreto Legislativo 12 settembre 2002, n. 223, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione” che all'articolo 1, comma 3 attribuisce alla Regione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della Legge e di ogni altra disposizione concernente la disciplina dello svolgimento di compiti delle amministrazioni pubbliche locali.

**VISTA** la legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), la quale all'articolo 16 individua nell'ARLeF - Agenzie regionali per le lingue furlane l'organismo competente all'attivazione e alla gestione dello "Sportello linguistico regionale per la lingua friulana". L'ammontare dello stanziamento annuo a favore dell'ARLeF è stabilito con deliberazione della Giunta regionale a far carico sui fondi di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 482/1999

**VISTA** altresì la Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 “Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”, la quale all'articolo 6, commi 94 e 95, modifica l'articolo 16 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 e l'articolo 6, comma 25, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), affermando il ruolo esclusivo dell'ARLeF – Agenzie regionali per le lingue furlane – Agenzia regionale per la lingua friulana con riguardo alla necessità di garantire sul territorio degli enti locali in cui è insediata la comunità di lingua friulana le attività di sportello per la lingua friulana e stabilendo una diversa disciplina per quanto attiene al sostegno a favore delle amministrazioni pubbliche locali sul cui territorio insistono minoranze di lingua tedesca, per l'attuazione del diritto all'uso pubblico della lingua tedesca. Il sostegno a dette amministrazioni locali avviene infatti in attuazione di un programma approvato dalla Giunta regionale, sulla base dei progetti presentati alla Regione entro il 15 dicembre di ciascun anno.

**DATO ATTO** che ai sensi della citata normativa regionale, per gli interventi relativi alla lingua slovena proposti dalle amministrazioni pubbliche locali le stesse non accedono ai finanziamenti contemplati dal presente riparto in quanto per il sostegno di tali interventi è possibile accedere ad altre fonti di finanziamento, parimenti statali.

**VISTA** la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - n. 0002464 dd. 15 febbraio 2016 - recante linee guida per la predisposizione delle richieste di finanziamento da parte delle amministrazioni territoriali e locali a valere sui fondi previsti per l'esercizio 2016 ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 482/1999 che al fine della determinazione della quota da assegnare alla Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione del DLgs 223/2002, individua un importo da destinare alla Regione pari a € 339.354,00, in attesa di successiva conferma.

**ATTESA** la necessità, di provvedere all'adozione del programma di riparto dei fondi statali destinati pro esercizio 2016 alla Regione a sostegno dell'uso delle lingue minoritarie da parte delle pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia in ottemperanza al disposto congiunto dell'articolo 6, comma 25, della L.R. 9/2008 e dell'articolo 16, comma 2, della L.R. 6/2014, così come modificati in forza dell'articolo 6 della legge regionale 14/2016, disponendo sul finanziamento già individuato di € 339.354,00, la quota da destinare all'ARLeF per garantire le attività di sportello linguistico per la lingua friulana sul territorio di insediamento della comunità friulana e la quota da destinare alle amministrazioni pubbliche del territorio in cui, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 20/2009, sono insediate le minoranze di lingua tedesca.

**RITENUTO** pertanto, di stabilire come segue il programma di riparto dei fondi statali previsti pro esercizio finanziario 2016 per la realizzazione degli interventi finalizzati a rendere effettivo l'uso orale e scritto delle lingue friulana e tedesca negli uffici delle amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia:

- l'Amministrazione regionale destina una quota pari all'85% dello stanziamento statale destinato per l'esercizio 2016 alla Regione Friuli Venezia Giulia all'ARLeF – Agenzie regionali per le lingue furlane (ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana) per lo svolgimento di attività di sportello linguistico per la lingua friulana al fine di sostenere l'uso orale e scritto della medesima lingua negli uffici delle Amministrazioni pubbliche del territorio;
- l'Amministrazione regionale, a fronte dell'entità assolutamente ridotta dei contributi statali previsti per l'annualità 2016 per le finalità degli articoli 9 e 15 della legge 482/1999, destina la rimanente quota pari al 15% dello stanziamento totale dello Stato ad un'unica tipologia, vale a dire l'attivazione o la prosecuzione dell'attività di sportelli linguistici in lingua tedesca, per i costi del personale addetto a tali sportelli linguistici, secondo le seguenti modalità:
  - alle Amministrazioni pubbliche locali con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti va assegnato un contributo fino ad un importo massimo di € 10.000,00,
  - alle Amministrazioni pubbliche locali del Friuli Venezia Giulia con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, va assegnato un contributo fino ad un importo massimo di € 8.000,00.

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche e integrazioni.

**VISTA** la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016);

**VISTA** la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016);

**VISTO** il Bilancio Finanziario Gestionale 2016 approvato con DGR n. 2646 dd. 29.12.2015;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà,

La Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

**1.** di approvare, per quanto esposto in premessa, il programma di riparto delle assegnazioni statali destinate alla Regione Friuli Venezia Giulia pro esercizio finanziario 2016, per la realizzazione di interventi finalizzati a rendere effettivo l'uso orale e scritto delle lingue

friulana e tedesca negli uffici delle amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia, così come segue:

a) l'85% dello stanziamento statale destinato alla Regione Friuli Venezia Giulia per le finalità di cui agli articoli 9 e 15 della legge 482/1999 va all'ARLeF – Agenzie regionali per le lingue furlane (ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana) per lo svolgimento di attività di Sportello linguistico regionale per la lingua friulana al fine di sostenere l'uso orale e scritto della medesima lingua friulana negli uffici delle Amministrazioni pubbliche del territorio di insediamento della comunità di lingua friulana;

b) il 15% dello stanziamento di cui trattasi va invece a sostegno dell'attivazione o della prosecuzione dell'attività di sportelli linguistici in lingua tedesca nel territorio di insediamento delle minoranze di lingua tedesca, per i costi del personale addetto agli sportelli linguistici, secondo le seguenti modalità:

- *alle Amministrazioni pubbliche locali del Friuli Venezia Giulia con popolazione superiore ai 10.000 abitanti va assegnato un contributo fino ad un importo massimo di € 10.000,00,*
- *alle Amministrazioni pubbliche locali del Friuli Venezia Giulia con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, va assegnato un contributo fino ad un importo massimo di € 8.000,00.*

**2.** Con successivi decreti del competente Direttore centrale si provvederà alla prenotazione dei fondi necessari alla realizzazione del programma di cui al punto 1 del dispositivo della presente deliberazione, con l'individuazione, per quanto riguarda l'attivazione o la prosecuzione dell'attività di sportelli linguistici in lingua tedesca, delle Amministrazioni pubbliche beneficiarie e con la quantificazione degli importi loro spettanti.

**3.** Le Amministrazioni beneficiarie provvedono, nei limiti del contributo concesso e nei termini stabiliti dal decreto di concessione, alla rendicontazione delle spese sostenute con il contributo stesso ai sensi dell'articolo 42 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Non sono ammesse le spese riferibili alla gestione ordinaria degli enti beneficiari e quelle di carattere meramente strumentale o ausiliario. Assieme ai documenti per la rendicontazione le Amministrazioni pubbliche beneficiarie dei contributi presentano anche una relazione sull'attuazione degli interventi a favore dell'uso orale e scritto delle lingue friulana o tedesca.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE